

## Legge edilizia Soglio

### Art. 5.7<sup>bis</sup> Zona «Cava Böcc»

Esposizione pubblica di partecipazione

Deciso dall'Assemblea comunale il:



Il Sindaco:

La Segretaria:

Approvato dal Governo cantonale il:

Il Presidente del Governo:

Il Direttore della Cancelleria:





La legge edilizia dell'ex Comune di Soglio del 13 febbraio 1986, 15 marzo 1989, 6 novembre 1989, 9 aprile 1991, 12 gennaio 1999, 7 ottobre 2005 e 27 novembre 2009 viene completata come segue:

Zona «Cava Böcc»

Art. 5.7<sup>bis</sup>

1. La zona «Cava Böcc» comprende le superfici destinate all'estrazione sotterranea di gneis quarziticci nonché gli spazi esterni prettamente necessari per l'esercizio della cava.
2. Nelle caverne di estrazione nonché all'interno di un'area esterna delimitata nel piano generale delle strutture è permessa la realizzazione di discariche di tipo A secondo l'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR) per lo smaltimento del materiale di scarto proveniente esclusivamente dalla «Cava Böcc».
3. Edifici e impianti necessari per l'attività di estrazione possono essere autorizzati all'interno della zona «Cava Böcc» per la durata dell'attività di estrazione. Le aree per l'ubicazione di tali edifici e impianti sono delimitate nel piano generale delle strutture. Per il rilascio della licenza edilizia fa stato la procedura per impianti e edifici fuori dalla zona edificabile (EFZ).
4. La strutturazione dell'area esterna alla cava durante l'attività di estrazione e a seguito della cessazione definitiva, nonché altri provvedimenti in merito alla strutturazione e a misure per la protezione dei dintorni, sono definite nel piano generale delle strutture.
5. Nell'ambito della procedura per il rilascio della licenza edilizia EFZ, il concessionario inoltra per approvazione all'Autorità edilizia un concetto dettagliato per la riqualifica ambientale-paesaggistica definitiva dell'area esterna alla cava (strutturazione, tappe e tempistica) elaborato da esperti qualificati (architetto paesaggista e ingegnere ambientale).
6. A termine dell'attività di estrazione le rispettive aree devono essere strutturate secondo il piano generale delle strutture rispettivamente secondo il concetto approvato dall'Autorità edilizia. Essa dispone i provvedimenti necessari nella procedura per il rilascio della concessione per l'estrazione o della licenza edilizia EFZ. L'Autorità edilizia può esigere in particolare un'adeguata garanzia (deposito vincolato) per i mezzi finanziari necessari al momento della cessazione dell'attività di estrazione.